

<b>PROCEDIMENTO PENALE n. 13330/05 R.G.P.M. - 7993/06 R.G.G.I.P.</b>
--

rito abbreviato
-----------------

**1. Dati identificativi del procedimento.**

- ✓ Numeri di registro: 13330/05 R.G.P.M. - 7993/06 R.G.G.I.P. - 7467/06 R.G. APP.
- ✓ Imputato: L.G., nato a Napoli il 07.02.1949.
- ✓ Autorità giudiziaria: Tribunale di Napoli, 6° GUP, dott.ssa Foschini; Corte di Appello di Napoli, Sezione V.
- ✓ Vicende cautelari: detenuto agli arresti domiciliari.
- ✓ Stato del procedimento: sentenza n. 1244/06 emessa dal 6° GUP del Tribunale di Napoli, dott.ssa Foschini, in data 23.05.2006, depositata in pari data; sentenza n. 6495/07 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, V Sezione, in data 27.04.2007, depositata il 10.08.2007; sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 02.10.2008.

**2. Fonti ed elementi di prova acquisiti.**

- ✓ denunce sporte dalla persona offesa; riconoscimento fotografico dell'imputato;
- ✓ informativa di P.G. e accertamenti.

**3. Capi di imputazione.**

- ✓ Estorsione aggravata continuata in concorso (artt. 110, 81 cpv., 629 1° e 2° comma anche in relazione all'art. 628 3° comma c.p., 7 legge n. 203/91).

Napoli, Pianura 4, 2003

#### **4. Tempo e luogo.**

Anno 2003; Napoli (Pianura/Soccavo).

#### **5. Dinamica estorsiva.**

La ricostruzione dei fatti oggetto del processo si fonda essenzialmente sulle dettagliate dichiarazioni rese dalla persona offesa a partire dal Marzo 2005, nel corso delle quali la stessa riferiva di più episodi estorsivi subiti negli ultimi anni e sino a quel momento.

Per quanto riguarda la vicenda che qui ci occupa, V.R., imprenditore edile, riferiva che, nel mese di settembre 2003, era impegnato nello svolgimento di alcuni lavori nel quartiere di Pianura/Soccavo. Pochi giorni dopo l'apertura del cantiere, si presentava presso lo stesso un giovane, il quale ordinava a V.R. di recarsi in via P. Della Valle poiché vi erano alcune persone ad attenderlo.

V.R. eseguiva e, giunto sul posto, vi trovava l'imputato L.G., a lui noto quale elemento di spicco della criminalità locale.

Senza troppi giri di parole, L.G. intimava all'imprenditore di corrispondere l'importo di 3.000 euro in due rate per proseguire i lavori.

V.R. obbediva alla richiesta e, due giorni dopo, consegnava all'imputato la prima *tranche* di 1.500 euro.

La seconda rata veniva pretesa e corrisposta -come nella migliore tradizione- in prossimità del Natale.

Dopo il pagamento, avendo V.R. ottemperato fedelmente alla richiesta, si presentava sul cantiere un altro soggetto, il quale si accertava della regolare e serena prosecuzione dei lavori.

## **6. Contesto criminale e territoriale.**

La vicenda si svolge a Napoli, nella zona di Pianura/Soccavo ove, a partire dall'anno 2002 circa, veniva accertata l'esistenza e l'operatività di un gruppo chiamato "Nuova Camorra Flegrea". Il cartello, in particolare, risultava operante nei quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli e dei già citati Pianura e Soccavo, nei quali il gruppo era si dedicava al traffico di stupefacenti, scommesse clandestine ed attività estorsive.

L'imputato, già noto agli organi di Polizia, veniva indicato dalla P.G. quale soggetto di consistente spessore criminale, gravato da plurime condanne e gravitante in contesti malavitosi organizzati; in particolare, risultava controllato più volte anche in compagnia di S.A., ritenuto all'epoca il reggente della "Nuova Camorra Flegrea" per la zona di Soccavo.

## **7. Costituzioni di parte civile.**

**7.1 Associazione "Coordinamento napoletano delle associazioni antiracket", con sede in Napoli al Corso Umberto I n. 22:** associazione non riconosciuta (artt. 36 e ss. C.C.), costituita fra commercianti, imprenditori ed artigiani che hanno assunto tra gli scopi statuari la promozione delle più efficaci iniziative per il contrasto al racket dell'estorsione e all'usura, nonché il prestare assistenza e solidarietà a soggetti che svolgono attività economica vittime di reati di criminalità e di attività estorsiva oltre, il precipuo compito di fungere da raccordo tra le associazioni antiracket aderenti stimolando l'associazionismo stesso nella provincia di Napoli. I fini del menzionato sodalizio, così come appena enunciati, comportano l'assunzione del diritto al libero esercizio dell'iniziativa economica privata, garantito a livello costituzionale oltre che in numerose disposizioni legislative, quale scopo prioritario di esistenza dell'associazione e quindi quale diritto soggettivo, in

Napoli, Pianura 4, 2003

quanto tale, suscettibile di lesione e di conseguente risarcimento. Tale è la motivazione posta a fondamento della costituzione di parte civile.

**7.2** Associazione antiracket "Pianura per la legalità": fu una delle prime associazioni antiracket costituite in Campania, al fine di contrastare i fenomeni del racket e dell'usura nell'omonimo quartiere. All'epoca dei fatti aderiva alla "F.A.I. - Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane".

**7.3** Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t..

## **8. Conclusioni del P.M. e delle parti civili.**

P.M.: anni 7 di reclusione ed euro 2.000 di multa.

"Coordinamento napoletano delle associazioni antiracket": (accertata e dichiarata la penale responsabilità dell'imputato) risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in euro 500.000,00, o nella somma ritenuta equa dal Giudice, da dichiarare immediatamente esecutiva *ex art.540 c.p.p.*, o, in subordine, condanna dell'imputato al pagamento di una congrua provvisionale *ex art. 539 comma II° c.p.p.*

"Pianura per la legalità": (accertata e dichiarata la penale responsabilità dell'imputato) risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi in euro 500.000,00, o nella somma ritenuta equa dal Giudice, da dichiarare immediatamente esecutiva *ex art.540 c.p.p.*, o, in subordine, condanna dell'imputato al pagamento di una congrua provvisionale *ex art. 539 comma II° c.p.p.*

Comune di Napoli: (accertata e dichiarata la penale responsabilità dell'imputato) risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

**9. Decisione del procedimento.**

**Sentenza di I grado:** dichiara L.G. colpevole del reato ascritto al capo F) e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, per la diminuzione del rito.

Condanna il predetto imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna il predetto imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Associazione "Pianura per la legalità", "Coordinamento napoletano delle associazioni antiracket" e Comune di Napoli, da liquidarsi in separata sede...

Condanna altresì l'imputato al pagamento di una provvisoria, immediatamente esecutiva, in favore delle Associazioni "Pianura per la legalità", "Coordinamento napoletano delle associazioni antiracket" e del Comune di Napoli pari ad euro 2.000 ciascuno.

Letti gli artt. 29 e 32 c.p., dichiara l'imputato L.G. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetto legale per la durata della pena principale.

**Sentenza di II grado:** conferma.

**Sentenza di III grado:** dichiara inammissibile il ricorso.

**10.** Nessuna particolare problematica di diritto emersa.

**11. Rilievo mediatico:** nessuno.

**12. Procedure civili attivate:** nessuna.